

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE)

VERBALE del 28/07/2026

Oggetto: **Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt.175 c. 8 e 193 del D. lgs. N. 267/2000.**

PREMESSA

Premesso che:

- Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 03.03.2026 e in seguito sono state apportate le seguenti variazioni:

- a) deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 16.03.2026 per applicazione di una quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL;
- b) deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 07.04.2026 esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 21.05.2026 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 01.07.2026;
- d) deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 13.07.2026 esecutiva ai sensi di legge;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 01.07.2027, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 11.017.290,47 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 ⁽⁴⁾	1.070.415,73
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	198.407,06
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	7.380,00
Altri accantonamenti	1.244.873,53
Totale parte accantonata (B)	2.521.076,32
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.754,21

Vincoli derivanti da trasferimenti	7.787.905,23
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.297,69
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	7.804.957,13
Totale parte destinata agli investimenti (D)	139.178,41
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	552.078,61
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 1.666.792,50 (di cui 1.430.055,61 relativa all'Ambito sociale di cui il comune è capoconvenzione), così composta:

Risultato di amministrazione in sede di assestamento															
	Parte accantonata							Parte vincolata					Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile	Totali
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Fondo anticipazione liquidità	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Fondo garanzia debiti commerciali*	Fondo obiettivi finanza pubblica	Altri accanton.	Da legge	Da trasferimenti	Da mutui	Dall'ente	Altri vincoli			
Valore iniziale al 01/01/2026	1.070.415,73	0,00	0,00	198.407,06	319.768,94	7.380,00	884.604,59	15.754,21	7.787.905,23	0,00	1.297,69	0,00	139.178,41	552.078,61	0,00
Utilizzo quote del risultato di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.393,99	0,00	1.430.055,61 (Ambito) 16.666,90 (Comune)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.676,00	0,00
Valore finale in sede di assestamento generale	1.070.415,73	0,00	0,00	198.407,06	319.768,94	7.380,00	821.210,60	0,00	6.341.182,72	0,00	1.297,69	0,00	139.178,41	395.402,61	0,00

In data 27/07/2026 viene sottoposto al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Accertato, che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- e) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- f) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- g) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- h) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- i) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 (invariato rispetto alla verifica in sede di approvazione di bilancio);
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2026;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 15005 del 14/07/2026 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2025 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi
-

come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;

- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare., onde evitare rischi di annacquamento di poste di bilancio.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico ha proceduto all'analisi delle variazioni di bilancio, proposte al Consiglio comunale, riepilogate, negli allegati della proposta di delibera e trasmessi dal Responsabile finanziario.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 27/07/2026;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2026-2028;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Gagliano del Capo, 27/07/2026

Revisore Unico

dott. Tarantini Natale



Firmato digitalmente da:
Tarantini Natale

Firmato il 28/07/2026 13:10

Seriale Certificato: 5062728

Valido dal 10/11/2025 al 10/11/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA